

INTRODUZIONE

Sommario: 1. Le ragioni di una scelta tematica. – 2. Il punto di partenza: la sentenza “cumulativa”.

1. Le ragioni di una scelta tematica.

Il tema delle impugnazioni penali, negli ultimi anni, dopo l’onda costituzionale che ha travolto il primo tentativo di riforma post-codicistico ad opera della l. 20 febbraio 2006, n. 46 (c.d. “Pecorella”), è tornato a porsi al centro dell’interesse del legislatore in un succedersi di interventi normativi. Dapprima la l. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. riforma “Orlando”)¹ e, successivamente, il d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11², nel nome del binomio deflazione-efficienza hanno inciso in modo significativo sulla disciplina collocata nel libro XI del codice di rito, coniugando elementi di novità ed aspetti già noti al sistema, nel segno della continuità. Basti pensare, in proposito, alla reintroduzione del concordato sui motivi di appello (artt. 599 *bis* e 602 comma 1 *bis* c.p.p.), sia pure in una veste in parte nuova.

Questo *trend*, peraltro, non sembra destinato ad arrestarsi. Lo scorso anno, le iniziative ministeriali avanzate tramite la formulazione di due bozze – la prima relativa a una “possibile” riforma del processo penale, articolata in trentadue punti³, e la seconda inerente a una leg-

¹ Recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario».

² Recante «Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione».

³ Di non facile lettura per la mancanza di una relazione di accompagnamento. Per alcune critiche al testo, pubblicato in *Arch. pen. (web)*, 2019, n. 1, v. A. SCALFATI, *Minimi rilie-*

ge delega⁴ – avevano manifestato l'intenzione di rivisitare ulteriormente la materia. Molteplici gli interventi annunciati in questa direzione, diversi dei quali sono stati poi accantonati⁵.

Tuttavia, nel testo del recente disegno di legge intitolato «delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello»⁶, sopravvivono alcune di quelle norme. In particolare, le disposizioni volte, da una parte, a contenere il regime di impugnabilità delle sentenze sul piano oggettivo e, dall'altra, a potenziare il ricorso alla procedura camerale non partecipata, ancora una volta secondo una logica di tipo “efficientista”⁷.

vi su “32 punti”, ivi; v., anche, Documento del Consiglio direttivo dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale, Prime osservazioni sui trentadue punti della bozza di disegno di una legge delega per la riforma del processo penale, ivi.

⁴ «Delega al Governo per la modifica del codice di procedura penale, del codice penale e per la revisione del regime sanzionatorio di contravvenzioni», leggibile in *www.quotidiano giuridico.it*, 11 luglio 2019.

⁵ Tra i più significativi, inseriti nella bozza articolata in 32 punti: il ripristino dell'appello incidentale del pubblico ministero (punto n. 27), nonché la legittimazione di quest'ultimo a proporre appello contro le sentenze di condanna in condizione di parità con l'imputato (punto n. 28). Parallelamente si tornava a discutere dell'abolizione del divieto di *reformatio in peius*, a seguito della presentazione di un disegno di legge sul tema: cfr. d.d.l. S 551, *Abolizione del divieto di reformatio in peius nel processo d'appello in caso di proposizione dell'impugnazione da parte del solo imputato*, assegnato alla Commissione Giustizia del Senato in data 27 settembre 2018. Parla di «opzione metodologicamente sbagliata» P.P. PAULESU, *Il divieto di reformatio in peius: note a margine di una garanzia controversa*, in *Arch. pen. (web)*, 2020, n. 1, p. 14.

⁶ Questo, approvato durante il Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020, è stato presentato alla Camera dei Deputati il 13 marzo 2020 (d.d.l. 2435).

⁷ In particolare, tra i principi e i criteri direttivi ai quali si dovrà attenere il Governo, relativamente al giudizio di appello, v. l'art. 7: «lett. c): prevedere l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, salvo che per i delitti di cui agli articoli 590, secondo e terzo comma, 590-sexies e 604-bis, primo comma, del codice penale; d) prevedere l'inappellabilità della sentenza di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità; e) prevedere l'inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere nei casi di cui alla lettera c); f) prevedere la competenza della corte di appello in composizione monocratica nei procedimenti a citazione diretta di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale; g) prevedere la forma del rito camerale non partecipato nei procedimenti di impugnazione innanzi alla corte d'appello in composizione monocratica, qualora ne facciano richiesta l'imputato o il suo difensore e non vi

Ci troviamo al cospetto di un sistema normativo in trasformazione, a fronte del quale, però, alcuni istituti – ereditati dall’abrogato codice di rito e collocati tra le disposizioni generali sulle impugnazioni – sono del tutto trascurati nel dibattito, quasi a testimoniare un scarso rilievo sul piano sistematico. Ma così non è per quanto si dirà.

La mente corre, in particolare, alle situazioni normalmente ricondotte, sia pure con un’espressione impropria, al fenomeno della “conversione”. Termine, quest’ultimo, estraneo al lessico del processual-penalista e, invece, più usato nell’ambito civilistico per indicare «la trasformazione o l’evoluzione di una fattispecie particolare in una fattispecie diversa o ulteriore, in vista del conseguimento di un effetto speciale non consentito dalla fattispecie originaria»⁸.

Secondo un’impostazione che possiamo considerare consolidata, a questo istituto si riconducono previsioni normative del tutto eterogenee, seppure legate tra loro da un filo sottile: si tratta degli artt. 568 comma 5, 569 commi 2 e 3 e, infine, 580 c.p.p. Il primo dato positivo, unitamente a quello di cui al comma 3 dell’art. 569 c.p.p., rivela una qualche affinità dell’istituto stesso con la conversione nella sua dimensione civilistica, in ragione della matrice comune individuabile nel principio di conservazione degli atti processuali. Meno agevole, invece, appare l’inquadramento dell’art. 580 c.p.p. (nonché dell’art. 569 comma 2 c.p.p.), in considerazione di una natura a tratti “ibrida” delle norme ivi previste. Sull’articolo ora citato che, com’è noto, disciplina la “conversione del ricorso in appello”, si sono accesi per la prima volta i riflettori in occasione della più ampia riforma delle impugnazioni del 2006 con la quale, sia pure senza un’attenta ponderazione degli effetti, si è introdotto il riferimento alla connessione di cui all’art. 12 c.p.p. In tal modo segnando, almeno a pri-

sia la necessità di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale; h) prevedere la forma del rito camerale non partecipato, qualora ne facciano richiesta l’imputato o il suo difensore e sempre che non sia necessaria la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, nei casi in cui si procede con udienza in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 599 del codice di procedura penale». Per alcune critiche alle modifiche in tema di impugnazioni v. E.N. LA ROCCA, *La prima delega del decennio per la riforma del processo penale: una corsa folle contro il tempo che ora scorre senza contrappesi*, in *Arch. pen. (web)*, 2020, n. 1, p. 18 ss.

⁸ In questi termini v. L. BIGLIAZZI GERI, voce *Conversione dell’atto giuridico*, in *Enc. dir.*, vol. X, Giuffrè, Milano, 1962, p. 528; sulla conversione in ambito civilistico v., per tutti, G. SATTA, *La conversione dei negozi giuridici*, Giuffrè, Milano, 1903, *passim*.

ma vista, un passo indietro rispetto all'impostazione datagli nel "nuovo" codice.

In verità, anche in seguito, durante i lavori che hanno portato all'approvazione del d.lgs. n. 11 del 2018, è emersa una forma di interesse verso l'istituto, tuttavia accantonata senza un adeguato dibattito. La modifica sollecitata⁹ – intesa ad eliminare l'inciso relativo alla connessione, all'apparenza volto a restringere l'area della norma – è stata, infatti, respinta adducendo, tra l'altro, un'irragionevolezza in rapporto alla finalità di "razionalizzazione" dei procedimenti di impugnazione perseguita dal delegante¹⁰. La disposizione, pertanto, è rimasta immutata.

Ebbene, al di là del significato del menzionato richiamo alla connessione sul piano pratico, la scelta di valorizzare ed approfondire, in questa sede, proprio il tema della "conversione" si incentra soprattutto su un ordine di ragioni.

Presupposto per l'applicazione della norma di cui all'art. 580 c.p.p. nelle dinamiche dei giudizi di impugnazione è che i capi, siano essi penali o civili, della sentenza pronunciata all'esito del giudizio di primo grado, possano essere criticati con mezzi di impugnazione ordinari diversi. E ciò, o perché stabilito dal legislatore, in ossequio al principio di tassatività che governa la materia delle impugnazioni, ovvero in considerazione, in certi casi, della riqualificazione ad opera del giudice del mezzo proposto, in ossequio a quell'esigenza di conservazione sottesa al menzionato art. 568 comma 5 c.p.p.

Pertanto, se a legare i mezzi di reclamo è un «sistema di vasi comunicanti»¹¹, qualunque intervento normativo che incida, anzitutto, sul versante della legittimazione oggettiva, nonché, soggettiva ad impugnare la sentenza di primo grado, finisce per ripercuotersi proprio sul piano della

⁹ V. *Parere (favorevole con osservazioni) approvato dalla Commissione giustizia del Senato*, in *Atti Senato*, XVII leg., Commissione giustizia, seduta 22 novembre 2017, allo *schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione* (Atto del Governo n. 465).

¹⁰ V. *Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione*, approvato in esame definitivo dal Consiglio dei Ministri il 19 gennaio 2018, in *www.giustizia.it*, p. 7.

¹¹ Così A. SCALFATI, "Considerazioni inattuali" sulla *Suprema Corte*, in *Proc. pen. giust.*, 2013, n. 1, p. 5.

conversione¹²: tanto nel sistema generale quanto nei c.d. microsistemi – come quelli per il procedimento davanti al giudice di pace e per la responsabilità delle persone giuridiche – seppure, in quest’ultimo caso, previa verifica di compatibilità.

Di queste interrelazioni – oggetto di successiva indagine – non sembra che il legislatore si sia avveduto. E così la declamata simmetria di posizioni tra accusa e difesa in punto di appellabilità, ripristinata dal d.lgs. n. 11 del 2018 – al quale ha fatto da *pendant* l’eliminazione dell’appello incidentale del pubblico ministero – si rivela una mera “illusione ottica”.

La ridotta appellabilità della sentenza di condanna emessa all’esito del rito ordinario, da parte dell’organo dell’accusa, finisce per ridurre il suo impatto, in concreto, per via della previsione di cui all’art. 580 c.p.p. La “conversione” disciplinata da quest’ultimo può tradursi, infatti, in un’attrazione del ricorso per cassazione¹³ nell’orbita del giudizio di merito attivato dall’imputato: processo, questo, favorito dalla lettura “riduttiva”, da parte della giurisprudenza, del richiamo alla connessione *ex art.* 12 c.p.p.¹⁴.

Allo stesso modo nell’ambito dei procedimenti speciali, e soprattutto del giudizio abbreviato, l’appello dell’imputato (ovvero della parte civile) avverso la sentenza di condanna – rispetto al quale non vi sono limiti oggettivi – converte il ricorso per cassazione del pubblico ministero. Si obietterà: il ricorso per cassazione mantiene comunque la sua natura di impugnazione di legittimità, ancorché sia trattato dal giudice di merito. Sulla validità di questa obiezione occorrerà però interrogarsi, senza trascurare che il fenomeno in esame finisce per aggravare ulteriormente il carico di lavoro delle corti di appello.

Queste considerazioni conducono, tuttavia, ad una riflessione di più ampio respiro. Percorrendo la strada indicata dall’art. 580 c.p.p. si attua

¹² Incidendo «in misura direttamente proporzionale sulla estensione del fenomeno»: così A. DIDDI, *La conversione del ricorso in appello*, in A. SCALFATI (a cura di), *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio*, Ipsoa, Milano, 2006, p. 182.

¹³ Come rilevato da Corte cost., sent. 26 febbraio 2020, n. 34, § 3.7, il pubblico ministero resta infatti abilitato – pur a fronte della riduzione dell’area di appellabilità delle sentenze di condanna – ad attivare il controllo della Cassazione ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. e, c.p.p., mediante il quale potrà «porre rimedio a ipotesi di incongruenza estrema o manifesta della quantificazione del trattamento sanzionatorio (...)».

¹⁴ V. *infra*, cap. II, sez. I, § 4.

una sorta di *favor riunionis* in sede di impugnazioni, tale addirittura da incrinare il principio di tassatività, secondo una logica opposta a quella che anima il giudizio di primo grado, ispirato nel suo momento genetico al c.d. *favor separationis*. Se si guarda, allora, al sistema sotto la lente della conversione, una volta che la riunione – rimessa ad un'opzione facoltativa del giudice seppure orientata da alcuni parametri normativi – sia stata attuata e si sia “consolidata” con la pronuncia conclusiva del grado di giudizio, la prospettiva muta: appena il processo passa nella disponibilità delle parti, e ciò avviene proprio con le impugnazioni, prevale l'esigenza di non “decomporre” l'accertamento che si sia svolto unitariamente nel primo giudizio, evitando in tal modo il rischio di decisioni contrastanti. Si attua, insomma, una sorta di *perpetuatio riunionis* in favore del giudizio di appello, sia pure non “piena” per quanto si dirà. Tuttavia, mentre il fenomeno della “riunione” è stato oggetto di attente riflessioni della dottrina con riguardo al primo grado di giudizio, non altrettanto può dirsi rispetto alla fase delle impugnazioni.

Andando oltre, ad uno sguardo più attento ci si avvede di come una logica non dissimile sia sottesa a un altro istituto, pure collocato tra le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma – diversamente dalla conversione – al centro di ampi approfondimenti sistematici¹⁵: ossia l'estensione dell'impugnazione *ex art. 587 c.p.p.* Qui l'imputato (ovvero il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria), che abbia scelto di non impugnare o la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile, si “giova” dell'impugnazione proposta dal coimputato che versi in “comunione” di interessi. Occorre però precisare che mentre l'estensione ha come ambito esclusivo di applicazione il processo “plurisoggettivo” – il che rimanda alla realizzazione del “cumulo” in primo grado o in quelli successivi – e si attua senza “sacrifici” (significativi) sul piano dei principi, manifestandosi come espressione di un chiaro *favor rei*, non altrettanto può dirsi rispetto alla conversione.

Con quest'ultima consapevolezza, non appare però fuor d'opera, seppure limitatamente al processo cumulativo, indagare – nella parte iniziale

¹⁵V., in particolare, sotto l'attuale codice, R. FONTI, *L'effetto estensivo dell'impugnazione*, Cedam, Padova, 2013; A. MARANDOLA, *Le disposizioni generali*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. SPANGHER, vol. V, *Impugnazioni*, a cura di G. SPANGHER, Utet, Torino, 2009, p. 225 ss.

del lavoro¹⁶ – su possibili “convergenze” tra i due istituti, accomunati, sotto l’abrogato codice di rito, dall’anzidetto scopo di mantenere unico l’accertamento in sede appunto di impugnazioni. Lo sfondo nel quale collocarli, anche dal punto di vista storico, è quello della sentenza c.d. “cumulativa” ed è da questa che si intende prendere l’avvio nella presente trattazione, anche per comprendere il motivo di alcune scelte compiute da parte dell’attuale (e originario) legislatore.

2. Il punto di partenza: la sentenza “cumulativa”.

Come accennato, nell’architettura del codice di procedura penale del 1988, le esigenze di “semplificazione” del processo già espresse nella legge delega¹⁷ lasciavano emergere un chiaro *favor separationis*¹⁸, sconfessando gli eccessi applicativi in tema di processo cumulativo che si erano registrati sotto il codice di rito del 1930.

Invero, in linea di principio, il processo cumulativo presenta un duplice vantaggio: «quello di giovare all’economia dei mezzi, perché permette la simultanea utilizzazione delle prove e la simultanea formulazione delle ragioni; e quello di assicurare la bontà dei risultati, perché, evitando decisioni separate sulle singole reg Giudicande connesse, elimina la possibilità del contrasto dei giudicati»¹⁹. Di contro, però, come dimostrato dal-

¹⁶ V. *infra*, cap. I.

¹⁷ Cfr. preambolo della direttiva n. 1, all’art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, che imponeva di uniformare l’intero giudizio al canone della «massima semplificazione nello svolgimento del processo, con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale».

¹⁸ Questa scelta si manifesta su tre versanti: a) si favorisce la separazione all’interno dello stesso processo penale, con le disposizioni degli artt. 17 e 18 c.p.p.; b) si disincentiva la costituzione di parte civile; c) si riduce l’area di influenza delle questioni pregiudiziali. Così A. NAPPI, *Guida al codice di procedura penale*, X ed., Giuffrè, Milano, 2007, p. 1001. Di contro, il mito del “*simultaneus processus*” ha caratterizzato il sistema processuale penale italiano fino all’inizio degli anni ’70: M. GARAVELLI, voce *Riunione e separazione dei processi*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XII, Utet, Torino, 1987, p. 379.

¹⁹ Così G. FOSCHINI, *La connessione*, Giuffrè, Milano, 1952, p. 13. Nel senso che l’unificazione dei procedimenti tende a realizzare la coerenza delle decisioni e la completezza delle indagini v., anche, A. NAPPI, voce *Connessioni di procedimenti nel diritto processuale penale*, in *Dig. disc. pen.*, vol. III, Utet, Torino, 1989, p. 62.

l'esperienza nostrana in tema di “maxi-processi”²⁰, la presenza di numerosi imputati, unitamente alla complessità delle rispettive posizioni processuali, può dar luogo a molteplici problematiche sul fronte sia del principio di immediatezza in materia di prova, inteso quale assenza di consistenti mediazioni tra il momento acquisitivo e quello deliberativo, sia del rispetto dei diritti di difesa del singolo. Neppure trascurabili sono le ricadute sulla durata del processo: la dilatazione dei tempi rappresenta, infatti, un connotato intrinseco e ineliminabile del processo cumulativo, che conduce il più delle volte ad una sua “irragionevole” durata²¹, in contrasto con l'art. 111 comma 2 Cost.

La volontà del legislatore del “nuovo” codice di contenere il ricorso al processo cumulativo era resa evidente, anzitutto, dalla riduzione dei casi di connessione realizzata dall'art. 12 c.p.p. 1988, nella sua versione originaria²², e dalla contestuale eliminazione della connessione probatoria,

²⁰ Al riguardo v. l'analisi di L. MARAFIOTI-G. FIORELLI-M. PITTIRUTI, *Maxiprocessi e processo «giusto»*, in *Arch. pen. (web)*, 2012, n. 3, p. 1 ss.

²¹ Osserva L. KALB, *Il processo per le imputazioni connesse*, Giappichelli, Torino, 1995, p. 13, che «un sistema processuale non può privilegiare al massimo la contestualità degli accertamenti, ma deve, di necessità, tenere nel debito conto quelle aspettative di credibilità della funzione giudiziaria, che si dissolvono ogni volta che il processo, per l'abnormità delle dimensioni o per la lentezza dei passaggi, non riesca a pervenire alla conclusione o vi giunga stentatamente e ad una tale distanza temporale dall'accadimento dei fatti da non stimolare più interesse per le risoluzioni che contiene». Sui possibili correttivi v. M. MENNA, *La irragionevole durata del processo in relazione ai sindacati incidentali ed ai processi cumulativi*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 921.

²² Cfr., tra i tanti, V. ZAGREBELSKY, *Commento all'art. 12 c.p.p.*, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. I, Utet, Torino, 1989, p. 116 ss. Nella struttura del codice del 1988 il legame *connexitatis* sussisteva: a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento; b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni in unità di tempo e di luogo; c) se una persona è imputata di più reati, quando gli uni sono stati commessi per eseguire od occultare gli altri. Seguendo la direttiva n. 14 dell'art. 2 della legge delega, il legislatore era stato chiamato ad intervenire sulla connessione mediante una «espressa previsione dei relativi casi» ed una «esclusione di qualsiasi forma di discrezionalità nella determinazione del giudice competente» (*Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in *Gazz. uff.*, 24 ottobre 1988, n. 250, serie generale, suppl. ord. n. 2, p. 13). La norma è stata poi oggetto di successive modifiche. L'ultima ad opera della l. 1° marzo 2001, n. 63. In argomento v. G.M. BACCARI, *Le modifiche in tema*

contemplata dall'art. 45 n. 4 c.p.p. 1930, considerata come la principale responsabile delle distorsioni in tema di processo cumulativo²³; nonché dalla previsione contenuta all'art. 17 c.p.p., relativa alla "riunione" di procedimenti. Da un lato, infatti, l'utilità della riunione deve costituire oggetto di specifico accertamento da parte del giudice e presuppone la pendenza di tutti i processi nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice, dall'altro, il cumulo processuale non rappresenta più l'effetto "naturale" dell'operatività di un legame *connexitatis causa*, configurato dal codice come criterio originario ed autonomo di attribuzione della competenza.

Nell'attuale assetto, come ridisegnato all'esito di plurimi interventi normativi, il processo cumulativo – configurato in termini meramente eventuali – può essere originato oltre che da fattispecie unite da un legame di connessione "sostanziale" ex art. 12 c.p.p., determinato dalla necessità di una ricostruzione unitaria del fatto o dall'esistenza di un vincolo che attiene alla struttura del reato, come nel caso della continuazione (lett. *b*), anche dal diverso fenomeno, piuttosto ampio, del c.d. "collegamento investigativo", come delineato dall'art. 371 comma 2 lett. *b* c.p.p. Sono tutte situazioni di natura "processuale"²⁴ che, pur esprimendo una diversa intensità di rapporti tra i coimputati e di esigenze processuali rendono possibile ex art. 17 c.p.p.²⁵ la trattazione congiunta dei processi pendenti davanti allo stesso giudice e nella stessa fase, in ossequio ad esi-

di connessione, riunione e collegamento investigativo; la disciplina a regime e quella transitoria, in P. TONINI (a cura di), *Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e assunzione della prova*, Cedam, Padova, 2001, p. 175 s., il quale evidenzia come l'esigenza di circoscrivere le situazioni che possono dare luogo al cumulo discenda dai principi del giusto processo consacrati nell'art. 111 Cost. Sul tema v., anche, M. BARGIS, *Il regime della connessione, riunione e separazione dei processi*, in R.E. KOSTORIS (a cura di), *Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio*, Giappichelli, Torino, 2002, p. 137 ss.

²³ Secondo tale disposizione la connessione si realizzava nel caso di influenza della prova di un reato o di una sua circostanza sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza.

²⁴ Per alcune considerazioni sul punto v. Cass., Sez. Un., 28 novembre 2019, n. 51, Cavallo, in *C.e.d.*, n. 277395, relativamente alla circolazione delle intercettazioni in procedimenti "diversi".

²⁵ Per il rilievo che la riunione si risolve in un «criterio di mera organizzazione del lavoro giudiziario», v. Corte cost., ord. 30 giugno 1998, n. 247; Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2013, Taricco, n. 27343, in *C.e.d.*, n. 255345.

genze di economia processuale, permettendo al contempo di ovviare ai rischi di pronunce contrastanti.

Specifiche previsioni orientate al *favor separationis* sono dettate con riguardo ai procedimenti speciali c.d. acceleratori del dibattimento, nei quali prevale l'esigenza di una celere definizione del processo rispetto al quale sussistano i presupposti per l'attivazione del rito, pur in presenza di reati "connessi": locuzione, quest'ultima, che dovrebbe essere intesa come riferita al solo art. 12 c.p.p., con esclusione dei reati "collegati". A tenore degli artt. 449 comma 6 e 453 comma 2 c.p.p. – in tema, rispettivamente, di giudizio direttissimo e immediato – si procede infatti alla separazione delle regiudicande, a meno che questa scelta non arrechi un grave pregiudizio alle indagini in corso²⁶. Laddove, tuttavia, l'accertamento unitario risulti indispensabile, il legislatore, in risposta a chiare esigenze di garanzia, ha scelto di attribuire la prevalenza in ogni caso al rito ordinario, che sarà quindi celebrato "cumulativamente".

Una volta che nel corso del giudizio di primo grado (o già in udienza preliminare), previa però la valutazione da parte del giudice proiettata su possibili ritardi nella definizione dei processi, si sia realizzata «la confusione in un unico rapporto processuale dei singoli rapporti che avrebbero potuto svolgersi autonomamente o che anteriormente al provvedimento di riunione si svolgevano autonomamente»²⁷, si assisterà alla celebrazione di un processo unitario con importanti conseguenze, come si è anticipato, anche rispetto ai successivi snodi procedurali. Ciononostante, la decisione sui presupposti della riunione, ancorché debba essere adottata nel contraddittorio tra le parti, continua ad essere improntata ad un certo

²⁶ Cfr. Cass., Sez. IV, 14 aprile 2015, n. 17700, Pmt e altri, in *C.e.d.*, n. 263446, in tema di giudizio immediato "custodiale" e di poteri attribuiti al giudice per le indagini preliminari per assicurare il "*simultaneus processus*".

²⁷ G. SABATINI, *Sugli effetti dei gravami nel processo cumulativo penale*, in *Giust. pen.*, 1949, III, c. 368. C. MASSA, *L'effetto estensivo dell'impugnazione nel processo penale*, Jovene, Napoli, 1955, p. 38 s., parla di «litisconsorzio necessario speciale» per differenziarlo da quello civile che si riferisce alla radice del processo «perché questo deve sorgere necessariamente unico e ove non sorga unico o non sia stato integrato successivamente, l'attività del giudice è malamente impiegata»; diversamente, nel processo penale «il litisconsorzio non è inizialmente necessario (...) ma ove tutte le parti vengano giudicate nello stesso processo, il litisconsorzio diventa necessario nel senso che tutte le parti devono essere giudicate nello stesso processo e con un'unica sentenza».

tasso di discrezionalità, senza che siano neppure previsti rimedi rispetto ad eventuali abusi²⁸.

Il primo effetto è che, fuori dei casi in parte tipizzati dall'art. 18 c.p.p., dai quali può derivare la "frantumazione" del processo anche durante il suo svolgimento – ai quali si affiancano altre ipotesi rimesse alla disponibilità delle parti, come quelle legate all'accesso ad uno dei riti speciali da parte dei coimputati – all'esito del giudizio celebrato cumulativamente sarà pronunciata una sentenza unica²⁹ sia pure nella forma perché in realtà la decisione è articolata in più capi in relazione ai singoli imputati e alle singole imputazioni.

E che si tratti di sentenza cumulativa, anche definita come plurima o pluricefala, è verificabile mediante un raffronto tra dispositivo e capi d'imputazione, nei quali gli episodi oggetto di contestazione «sono isolati secondo un duplice ordine prospettivo, di natura oggettiva e soggettiva»³⁰. L'imputazione³¹ – atto di avvio del processo, espressamente indica-

²⁸ Il provvedimento sulla riunione ha carattere meramente ordinatorio e discrezionale in quanto attiene alla distribuzione interna dei processi e all'economia dei giudizi e, come tale, non è ricorribile per cassazione, salvo che non sia derivata una violazione delle norme concernenti gli effetti della connessione sulla competenza: Cass., Sez. V, 9 giugno 2005, n. 26064, Colonna, in *C.e.d.*, n. 231915. Cfr., anche, Cass., Sez. II, 5 ottobre 2010, n. 983, Manzi e altri, *ivi*, n. 249491, ove si afferma che la decisione sulla riunione rientra nell'ambito di un potere del giudice discrezionale (ma non arbitrario) correlato alla valutazione (nel merito non sindacabile) delle esigenze di economia processuale da considerarsi anche in relazione al principio della "ragionevole durata del processo" di cui all'art. 111 Cost.; nonché Cass., Sez. VI, 31 maggio 2017, n. 38715, Spinelli e altro, *ivi*, n. 271101, secondo cui non sussiste nullità del giudizio se vi sia stato un implicito rigetto della richiesta e manchi un motivato provvedimento di diniego della riunione. Parimenti, il provvedimento con il quale il giudice dispone la separazione dei processi è inoppugnabile: Cass., Sez. III, 8 gennaio 2014, n. 11538, in *Dir. giust.*, 12 marzo 2014.

²⁹ Anche rispetto ai provvedimenti in materia di misure cautelari si può configurare questa "unitarietà", laddove il procedimento sia sorto unitariamente a carico di più soggetti e nei loro confronti sia stato emesso un unico provvedimento (nella specie decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto distinti beni) e il conseguente giudizio di riesame si sia celebrato unitariamente: Cass., Sez. Un., 29 marzo 2012, n. 19046, Peroni e altri, in *C.e.d.*, n. 252529. Allo stesso modo può avvenire per le misure cautelari personali applicate unitariamente.

³⁰ E.M. MANCUSO, *Il giudicato nel processo penale*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. UBERTIS-G.P. VOENA, Giuffrè, Milano, 2012, p. 295.

³¹ Nel senso che consta di tre "giudizi", due "storici" e uno "giuridico", v. O. DOMI-

ta, com'è noto, all'art. 546 comma 1 lett. c c.p.p. tra i "requisiti" in punto di fatto della sentenza di primo grado – potrebbe essere foriera di effetti negativi sul successivo svolgimento del giudizio nelle ipotesi di processo cumulativo e, soprattutto, qualora contenga una descrizione "unitaria" dei fatti in concreto contestati. Ciò, sia in termini di individuazione della porzione di condotta attribuibile alla singola fattispecie incriminatrice, sia ai fini della corretta qualificazione dei fatti ad opera del giudice³². In ogni caso, però, l'imputazione medesima assume uno specifico rilievo in relazione alle impugnazioni e, in particolare, ai fini della loro ammissibilità, soprattutto in conseguenza della modifica dell'art. 581 c.p.p., mediante l'art. 1 comma 55 l. n. 103 del 2017, che ha accentuato l'onere di specificità gravante sulla parte.

Fondamentale, tanto più in presenza di sentenza cumulativa, è l'individuazione della nozione di "capo", nonché quella di "punto", trattandosi in entrambi i casi di elementi necessari dell'atto di impugnazione. Per tracciare i profili definitori può certamente richiamarsi l'elaborazione giurisprudenziale³³ che, recependo quanto affermato dalla dottrina³⁴, in numerose occasioni, ha chiarito che per "capo" deve intendersi «ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato tale da poter costituire da solo, anche separatamente, il contenuto di una sentenza». Ne deriva che la decisione inserita all'interno di un processo

NIONI, *La formulazione dell'imputazione*, in AA.VV., *Imputazione e prova nel dibattimento tra regole e prassi*, Giuffrè, Milano, 2018, p. 19.

³² Attraverso la redazione dei "capi di imputazione cumulativi", sia pure con l'indicazione numerica di più norme incriminatrici, v. R. BRICCHETTI, *Sentenza e atto di impugnazione (contenuto e motivi)*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, f. 6, p. 195 s.

³³ Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2000, n. 1, Tuzzolino, in *C.e.d.*, n. 216239; v., anche, Cass., Sez. Un., 17 ottobre 2006, n. 10251, Michaeler, *ivi*, n.235700; Cass., Sez. Un., 27 settembre 1995, n. 1, Timpanaro, *ivi*, n. 203096. Sotto il vigore del codice del 1930 v. Cass., Sez. Un., 26 febbraio 1955, Zoccola, in *Giust. pen.*, 1955, III, c. 397 ss.

³⁴ Cfr., sotto il codice del 1930, tra gli altri, C.U. DEL POZZO, *Le impugnazioni penali. Parte generale*, Cedam, Padova, 1951, p. 449 ss.; U. FERRANTE, *L'effetto devolutivo delle impugnazioni penali*, Giuffrè, Milano, 1962, p. 64 ss.; G. LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, vol. III, Jovene, Napoli, 1961, p. 137. Nella letteratura successiva, tra i tanti, v. E.M. MANCUSO, *Il giudicato nel processo penale*, cit., p. 69 ss.; R. NORMANDO, *Il valore, gli effetti e l'efficacia del giudicato penale*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. SPANGHER, vol. VI, *Esecuzione e rapporti giurisdizionali con autorità straniera*, a cura di L. KALB, Utet, Torino, 2009, p. 18 ss.

cumulativo può essere da questo scissa, senza che il resto del provvedimento “cada”³⁵. Quanto al “punto”, questo ha una portata più limitata e riguarda «tutte le statuizioni – ma non le relative argomentazioni svolte a sostegno – suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo». Pertanto, coincidendo con le parti della sentenza relative alle statuizioni «indispensabili per il giudizio su ciascun reato», nell’ambito di ogni capo i singoli punti segnano un passaggio obbligato per la compiuta definizione di ciascuna imputazione: nel senso che il potere giurisdizionale del giudice non può dirsi esaurito finché quest’ultimo non si sia pronunciato su ognuno di essi³⁶.

Come noto, la nozione di capo è strettamente connessa con quella di giudicato. La cosa giudicata, infatti, si forma sui capi della sentenza – nel senso che la decisione acquista il carattere dell’irrevocabilità quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell’imputato rispetto ad uno dei reati attribuitigli – e non sui punti, i quali possono essere oggetto soltanto della preclusione correlata all’effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni³⁷.

Da qui l’affermazione che in caso di sentenza “soggettivamente” cumulativa (che, cioè, abbia deciso nei confronti di più imputati dello stesso o di diversi reati) o “oggettivamente” cumulativa (relativa cioè a più imputazioni ascritte al medesimo imputato), «i singoli capi della sentenza sono autonomi ad ogni effetto giuridico e, perciò, anche ai fini delle impugnazioni, stante il principio della pluralità delle azioni penali, tante per quanti sono gli imputati e, per ciascun imputato, tante quante sono le imputazioni; con la conseguenza che, per quanto i singoli capi siano contenuti in una sentenza documentalmente unica con la quale il giudice di merito ha statuito in ordine alle distinte imputazioni, ognuno di essi conserva la propria individualità e passa in cosa giudicata se non investito da impugnazione»³⁸. Analogo ragionamento va fatto anche nell’ipotesi di

³⁵ Cass., Sez. V, 25 maggio 2018, n. 34504, Cricca, in *C.e.d.*, n. 273778.

³⁶ Cfr. Cass., Sez. Un., 27 maggio 2016, n. 6903, Aiello e altro, in *C.e.d.*, n. 268966.

³⁷ Cfr. Cass., Sez. V, 15 febbraio 2018, n. 32347, Lupo, in *C.e.d.*, n. 273312.

³⁸ Cass., Sez. Un., 27 maggio 2016, n. 6903, Aiello e altro, cit., la quale ha affermato che l’autonomia dell’azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi d’imputazione impedisce che l’ammissibilità dell’impugnazione per uno dei reati possa de-

sentenza di condanna cumulativa per più reati unificati dal vincolo della continuazione, situazione che integra un'unità soltanto *quoad poenam*, valendo, per il resto, il principio dell'autonomia dei singoli capi, integranti ciascun reato³⁹.

È da osservare che, in verità, di sentenza “formalmente” unica si può parlare anche nelle ipotesi in cui nel processo penale abbiano trovato ingresso le parti private c.d. “eventuali”⁴⁰, seppure qualche dubbio permane ancora in giurisprudenza con riguardo all'esercizio dell'azione civile nei riguardi dell'ente-imputato ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231⁴¹. Com'è noto, sin dalla fase dell'udienza preliminare (ovvero, laddove questa manchi, fino a che non siano compiuti gli adempimenti relativi alla costituzione delle parti ex art. 484 c.p.p.)⁴², il soggetto danneggiato dal reato potrebbe decidere di esercitare l'azione civile nel processo penale, anche nei confronti delle persone fisiche alle quali è attribuito il reato presupposto (d.lgs. n. 231 del 2001), al fine di ottenere le restituzioni e il risarcimento del danno derivante dal reato (art. 74 c.p.p.)⁴³. E la presenza di

terminare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche in relazione ai reati per i quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.

³⁹ Cass., Sez. III, 25 gennaio 2017, n. 20899, Bruno, in *C.e.d.*, n. 270130.

⁴⁰ In questo caso si configura un processo cumulativo in senso improprio: P. GAETA-A. MACCHIA, *L'appello*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. SPANGHER, vol. V, *Impugnazioni*, a cura di G. SPANGHER, Utet, Torino, 2009, p. 316.

⁴¹ D. BIANCHI, *Ancora sulla problematica (in)ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo penale de societate*, in *Dir. pen. cont. (web)*, 22 ottobre 2013; A. VALSECCHI-F. VIGANÒ, *Secondo la Corte di Giustizia UE, l'inammissibilità della costituzione di parte civile contro l'ente imputato ex d.lgs. 231/01 non è in contrasto col diritto dell'Unione, ivi*, 6 ottobre 2012. In giurisprudenza, in termini favorevoli, v. Trib. Trani, ord. 7 maggio 2019, *ivi*, 8 maggio 2019; *contra* Trib. Teramo, ord. 26 febbraio 2020, in *Giur. pen. (web)*, 2020, n. 3.

⁴² Per il procedimento davanti al giudice di pace che si sia avviato con il ricorso immediato al giudice da parte della persona offesa ex art. 21, la costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso (art. 23).

⁴³ Nell'ambito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., la domanda di liquidazione delle spese a favore della parte civile è estranea all'accordo tra il pubblico ministero e l'imputato ed è oggetto di un autonomo capo della sentenza: Cass., Sez. IV, 12 dicembre 2019, n. 3756, Franco, in *C.e.d.*, n. 278286.

tale soggetto può anche determinare la citazione o l'intervento volontario del responsabile civile (art. 83 ss. c.p.p.)⁴⁴, che nel procedimento a carico degli enti potrebbe essere la persona giuridica o la società di riferimento del soggetto che si trova, in rapporto all'una o all'altra, in posizione apicale o in posizione dipendente *ex artt.* 6 e 7. Inoltre, a richiesta dell'imputato o del pubblico ministero, nel processo potrebbe essere citato o intervenire il civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 89 c.p.p.).

In tutte e tre le ipotesi il giudice, se ha affermato la responsabilità penale dell'imputato per il fatto oggetto di imputazione, deve accertare anche quella, di natura civile, sia dello stesso imputato⁴⁵, sia del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria. L'indagine del giudicante, infatti, incide sull'accertamento di un fatto unico, da cui scaturiscono responsabilità di specie diverse e, pertanto, il processo si svolge unitariamente in merito al fatto su cui verte l'azione penale promossa verso l'imputato, nonché ai riflessi che questo accertamento può avere sui soggetti che trovano la fonte della responsabilità civile (solidale o sussidiaria) nell'imputato⁴⁶. In questa direzione si giustifica il comma 4 dell'art. 601 c.p.p. che dispone la citazione "in ogni caso", nel giudizio di appello, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della parte civile, ancorché non impugnanti⁴⁷.

È importante però sottolineare che, mentre le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità civile dell'imputato o del responsabile civile costituiscono capi della stessa, così come definiti agli artt. 574, 576

⁴⁴ La Corte costituzionale (sent. 7 ottobre 2016, n. 216) ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87 comma 3 c.p.p. laddove prevede l'esclusione del responsabile civile, senza ritardo, anche d'ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di abbreviato.

⁴⁵ La giurisprudenza ha ritenuto legittima la condanna, in solido, di due imputate al risarcimento dei danni alle parti civili, benché giudicate responsabili in relazione a distinti episodi delittuosi, per fatti non commessi in concorso tra loro. Ciò in quanto, ai fini civili, a rilevare è l'esistenza di un rapporto di interdipendenza tra le condotte illecite, le quali devono avere concorso in maniera efficace alla produzione del medesimo evento di danno, a nulla rilevando l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse: Cass., Sez. VI, 5 febbraio 2019, n. 8666, L, in *C.e.d.*, n. 275644.

⁴⁶ Per queste considerazioni v. C. MASSA, *L'effetto estensivo dell'impugnazione nel processo penale*, cit., p. 27 s.

⁴⁷ Cfr. Cass., Sez. II, 20 marzo 2018, n. 12840, in *Proc. pen. giust.*, 2018, n. 5, p. 886.

e 578 c.p.p., implicando accertamenti che potrebbero essere oggetto di un autonomo provvedimento, sia pure in sede civile – con quanto ne consegue ai fini dell'impugnabilità – lo stesso non può dirsi per le statuizioni relative al civilmente obbligato, la cui responsabilità sfugge ad una separata valutazione.

Infine, laddove nell'imputazione siano state contestate anche le circostanze che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza (artt. 417 lett. *b*, 429 lett. *c* e 552 lett. *c* c.p.p.), le relative disposizioni contenute nella sentenza, sia di assoluzione sia di condanna, costituiscono anch'esse capi autonomi (art. 579 comma 1 c.p.p.), trattandosi di un accertamento che, comunque, potrebbe essere compiuto in fase esecutiva.

Così cristallizzata l'unità del processo cumulativo nella sentenza che definisce il primo grado di giudizio⁴⁸, pur nell'autonomia dei singoli capi, diversi scenari si schiudono, come accennato, nel momento in cui il procedimento passa nella disponibilità delle parti⁴⁹. Queste, con l'esercizio del diritto di impugnazione, finalizzato ad evidenziare gli errori che si annidano nel provvedimento censurato, daranno vita ad una successiva fase processuale, nella quale si procederà alla "critica" del precedente *decisum*, restando immutato l'oggetto del rapporto processuale, almeno dal

⁴⁸ Un'anomala ipotesi di separazione dei procedimenti può verificarsi, all'esito del giudizio, laddove venga pronunciata una sentenza di condanna per i delitti previsti dall'art. 407 comma 2 lett. *a* c.p.p., anche se connessi con altri reati, e taluno dei condannati (o l'unico quando si tratti di più procedimenti a suo carico) si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli custodiali, sarebbe rimesso in libertà (art. 533 comma 3 *bis* c.p.p.). In questi casi, infatti, a tenore dell'art. 544 comma 3 *bis* c.p.p., pur rimanendo unico il dispositivo della sentenza, il giudice deve provvedere alla redazione della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando prevalenza a quello relativo alla condanna degli imputati (o dell'imputato) che versino in stato di custodia cautelare, così da evitare la decorrenza dei termini e la conseguente scarcerazione.

⁴⁹ Come osserva G. SPANGHER, *Considerazioni sul processo "criminale" italiano*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 119 s., una volta giunti alla sentenza «il processo è rimesso alla volontà delle parti, naturalmente nei limiti e alle condizioni fissate dal legislatore». La disponibilità si manifesta anche desistendo dalla domanda, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione: F. CORDERO, *Procedura penale*, IX ed., Giuffrè, Milano, 2012, p. 1109. Sulla disponibilità «in senso sostanziale» dell'imputato, rispetto al giudizio di secondo grado, v. le pagine di G. BELLAVISTA, voce *Appello (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. II, Giuffrè, Milano, 1958, p. 767; M. MASSA, *Contributo allo studio dell'appello nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 1969, p. 203 ss.

punto di vista qualitativo, se si tratta di mezzi parzialmente devolutivi, come l'appello e il ricorso per cassazione⁵⁰.

Ciò considerato, se ci si pone dal punto di vista del principio di “disponibilità” che governa l'atto di impugnazione, si profila la possibilità che all'esito del giudizio di primo grado, a fronte di una sentenza soggettivamente cumulativa, soltanto uno dei coimputati decida di impugnare la sentenza, mentre gli altri, che pur si trovino in “comunione di interessi” con il primo, prestino acquiescenza al provvedimento. Due le conseguenze: da un lato, pur a fronte di un gravame fondato su “basi comuni”, verrebbe meno davanti al giudice *ad quem* la coincidenza tra ambito oggettivo e soggettivo dell'impugnazione⁵¹; dall'altro, per effetto della mancata attivazione nei termini prescritti per l'impugnazione ordinaria, la sentenza acquisterà l'autorità del giudicato nei confronti dei non impugnanti. Con il rischio di due pronunce contrastanti sulla *eadem res*.

Potrà ancora verificarsi – ed è il fenomeno che più ci interessa – che, in virtù dell'autonomia dei capi afferenti i rapporti processuali sottostanti, compresi quelli relativi alle statuizioni di natura civilistica, pur racchiusi come detto in un unico provvedimento, un capo sia appellabile mentre un altro sia ricorribile per cassazione, circostanza che dovrebbe determinare la separazione dei processi celebrati fino a quel momento unitariamente. Con la conseguenza – pur in presenza di possibili vantaggi in termini di speditezza processuale – di frammentare l'accertamento della medesima vicenda processuale ed il rischio di addivenire, all'esito dei rispettivi giudizi di controllo, alla pronuncia di decisioni incompatibili le une rispetto alle altre. In questo specifico contesto si inserisce la “conversione” *ex art. 580 c.p.p.* che, dalla prospettiva della sentenza cumulativa, finisce per integrare una sorta di causa di riunione “necessaria” delle impugnazioni “diverse”, stante l'assoluta irrilevanza della volontà delle parti una volta che il meccanismo si sia messo in movimento.

⁵⁰ Come rilevato da C. MASSA, *L'effetto estensivo dell'impugnazione nel processo penale*, cit., p. 41, i motivi di impugnazione possono segnare una limitazione dell'oggetto del rapporto processuale, ma non anche una trasformazione.

⁵¹ Per questa notazione v. A. NAPPI, *Ambito oggettivo ed estensione soggettiva dei giudizi di impugnazione*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 3251; A. MARANDOLA, *L'“effetto estensivo” dell'impugnazione: questioni applicative e sistematiche*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, p. 497.

